

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1961

Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare

ONOREVOLI SENATORI. — Una situazione che occorre prendere in esame per dovere di giustizia è quella del trattamento economico dei cancellieri della giustizia militare.

A chi pregiudizialmente obiettasse che si tratta di situazione particolare, limitata ad una ristretta categoria di dipendenti dello Stato (si tratta difatti di 66 cancellieri di carriera) si risponderebbe subito che non è dal numero delle persone destinate ad esserne beneficiarie o dalla non particolarità o meno del caso che deve trarre ragion d'essere l'intervento o non intervento legislativo. Il principio costituzionale della parità di trattamento cui hanno diritto tutti i cittadini impone al legislatore, ogni qualvolta una situazione anomala sussista, l'obbligo di rimuoverla al fine di ristabilire il necessario equilibrio.

Con ciò si intende riferirsi alle consuete critiche sulla frammentarietà delle leggi, giustamente considerata indesiderabile in ogni normale ordinamento statale. Certo, sarebbe desiderabile che le discipline generali di ogni materia che interessano la vita dello Stato fossero così complete e perfette da non creare posizioni irrazionali, contraddittorie e qualche volta perfino assurde, ma è certo che,

ove esse si verificchino, il Parlamento — che non per nulla è organo permanente — deve rendersene conto e provvedere con opportune integrazioni e correzioni.

Fatta questa premessa, occorre dire che i cancellieri della giustizia militare si trovano in questa singolare situazione:

Nell'ottobre 1951 il personale del Corpo della giustizia militare fu collocato in congedo, ma, mentre da un lato i magistrati militari passarono a beneficiare del trattamento speciale attribuito alla Magistratura ordinaria, i cancellieri persero i benefici del trattamento di militari, senza acquisirne altri che li compensassero della perdita. Essi, difatti, non beneficiano dei miglioramenti economici attribuiti alle Forze Armate perchè considerati come forza in congedo, non beneficiano di quelli concessi ai magistrati perchè cancellieri.

Si aggiunga che, ove alle cancellerie militari siano addetti ufficiali di complemento, essi godono del trattamento attribuito agli ufficiali delle Forze Armate, con una evidente disparità di trattamento, nonostante la parità delle funzioni. E si consideri pure che i sottufficiali addetti alle cancellerie, in quanto militari, godono di un trattamento

economico superiore a quello dei cancellieri militari di carriera e a volte degli stessi dirigenti.

Questa situazione va sanata.

Analogamente a quanto è stato fatto per i commissari di leva e per i cappellani militari, ai cancellieri della giustizia militare può essere restituita la indennità militare.

Essi, difatti:

a) svolgono sostanzialmente un servizio militare, che ha la precedenza su tutti gli altri servizi presidiari (regio decreto 11 maggio 1936, articolo 194);

b) fanno parte dell'Esercito e sono soggetti a « tutte le disposizioni relative agli ufficiali dell'Esercito delle categorie di complemento e della riserva » (regio decreto 8 luglio 1937, n. 1826, articolo 1);

c) vestono l'uniforme militare in udienza (articolo unico, decreto ministeriale 9 giugno 1936);

d) sono sottoposti al Codice penale militare quando indossano la divisa (articolo 5, n. 6, Codice penale militare in relazione all'articolo 21, n. 5, del regolamento di disciplina militare).

L'indennità militare spetta a tutti coloro i quali svolgono un servizio nelle Forze Armate e se di essa sono stati privati i magistrati militari gli è perchè, come si è accen-

nato, essi seguono le sorti economiche della Magistratura ordinaria.

L'onere economico è lieve. Si tratta di appena 14 milioni circa l'anno che possono facilmente reperirsi, con sopportabili riduzioni, nei capitoli 192 (spese di giustizia penale militare), 199 (fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica) e 25 (compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario in corso. Negli esercizi successivi la piccola spesa potrà essere sistemata nel bilancio ordinario senza preoccupazioni di particolare aggravio.

Il proponente intende chiudere queste brevi note con un'altra considerazione d'indole generale, richiamandosi a quanto egli stesso ebbe a scrivere nell'ultima relazione al bilancio della Difesa: i militari, per loro costume e per immutata abitudine alla disciplina, al fine di ottenere provvedimenti a loro favore non ricorrono a mezzi di pressione esterni, come quello dell'astensione, pur legittima, dal lavoro. Ma questa è una ragione di più perchè Parlamento e Governo debbano sentire il dovere morale di provvedere spontaneamente acchè la legislazione sia rispondente a sostanziale giustizia.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai cancellieri militari di carriera, ufficiali del Corpo della giustizia militare, ruolo ordinario, è corrisposto il trattamento economico spettante al loro grado militare.

Art. 2.

All'onere relativo all'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso sarà provveduto mediante corrispon-

dente riduzione dei capitoli 192 (spese di giustizia penale militare), 199 (Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica) e 25 (compensi per lavoro straordinario al personale civile di ruolo e dei ruoli aggiunti), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1961.